

EMERGENZA COVID19:

PRINCIPALI PROBLEMATICHE SETTORE ELETTRICO

Elettricità Futura intende esprimere grande preoccupazione circa le difficoltà che gli Associati si trovano ad affrontare quotidianamente nell'attuale situazione di emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19. Al fine di rappresentare le diverse criticità che investono il settore elettrico, nel convergente interesse di poter offrire il miglior servizio possibili ai consumatori anche in questo momento di emergenza e dell'equilibrio economico, finanziario e operativo degli operatori, nel seguito sono illustrate le azioni già messe in campo dagli operatori e le proposte d'intervento che riteniamo opportune per salvaguardare l'operatività delle aziende.

1. Attività di distribuzione

L'emergenza epidemiologica in corso nel Paese richiede a ciascun operatore di dare il massimo contributo per contenerla e per ridurre, quanto più possibile, il rischio del contagio dal COVID-19, in linea con le prescrizioni impartite dalle competenti Autorità.

Pertanto le imprese di distribuzione, rispondendo anche alle richieste sollevate sia in sede sindacale, che dalle ditte stesse appaltatrici e loro associazioni, al fine di dare massima priorità alla continuità del servizio elettrico e tutelare dipendenti e utenza, allo stato, hanno deciso di limitare gli interventi a quelli essenziali di seguito indicati:

- gestione guasti;
- manutenzione necessaria ad assicurare il corretto funzionamento delle infrastrutture;
- allacciamenti urgenti (ivi comprese le riattivazioni di punti di prelievo già sospesi per morosità).
- eliminazioni e contenimento di possibili situazioni di pericolo;
- interventi per la salvaguardia dell'ambiente (es. smaltimento rifiuti),
- servizi di logistica e trasporto funzionali alle indicate attività.

La nuova organizzazione dei processi lavorativi potrà comportare una ricalendarizzazione o una sospensione di alcuni interventi che al momento si valutano secondari rispetto alle priorità connesse alla emergenza sanitaria.

Pertanto, coerentemente con le disposizioni di cui alla delibera 59/2020/R/com, il mancato rispetto di standard specifici o generali o di previsioni contenute in disposizioni diverse da quelle esplicitamente citate in tale provvedimento (ad esempio il TIQE o ilTIME o il TICA), sarà attribuito a causa di forza maggiore e non dovrà dar luogo né ad indennizzi, né a penali.

Le richieste di attività inoltrate alle società sono state comunque prese in carico e nel caso non possano essere svolte da remoto attraverso il contatore, verranno evase compatibilmente con le tempistiche rese possibili dall'evoluzione della situazione nazionale e tenendo conto del backlog di attività che si verrà a creare al termine delle disposizioni di legge atte a contenere l'emergenza. In caso di criticità il distributore si impegna a dare tempestiva comunicazione ai propri venditori.

Di conseguenza, al termine del periodo di emergenza dovrà comunque essere previsto un periodo transitorio di sospensione dei livelli prestazionali al fine di permettere ai distributori il riavvio delle attività ordinarie e il recupero delle attività postposte.

2. Certificati Bianchi

In base al Decreto dell'11 gennaio 2017, entro 31 maggio i distributori devono assolvere agli obblighi di risparmio energetico.

Ad una situazione di scarsa liquidità del mercato e all'esigenza di un superamento delle censure rilevate dalla Sentenza del TAR Lombardia n. 2538/2019 (tematica sul quale è attualmente in consultazione il DCO 47/2020 di ARERA), si è sovrapposta l'attuale situazione di emergenza nazionale con il concreto rischio che gli obblighi non possano essere assolti dai distributori per insufficienza di titoli.

A tale proposito si fa presente che molti operatori soffrono in queste settimane di una operatività limitata e che lo stesso GSE ha prorogato alcuni termini nell'ambito dei procedimenti di verifica sugli interventi di efficienza energetica con inevitabili conseguenze sulla disponibilità di titoli per le prossime settimane.

Nelle more di un intervento più organico necessario a ripristinare un equilibrio tra offerta e domanda sul mercato TEE anche in considerazione del prossimo periodo e degli obiettivi di risparmio energetico per il 2030, sarebbero opportune ed urgenti due azioni di seguito indicate:

- prorogare il termine dell'assolvimento dell'obbligo di almeno due mesi, dal 31 maggio al 31 luglio 2020.
- dare al distributore maggiore flessibilità nell'accesso ai titoli virtuali consentendo contestualmente:
 - la rimodulazione ad un livello inferiore della possibilità di accesso all'emissione dei titoli virtuali (corrispondente ad un quantitativo di titoli fisici inferiore al 30% dell'obbligo minimo annuale);
 - la possibilità, una volta avuto accesso al meccanismo, di richiedere l'emissione di TEE virtuali anche per le eventuali quote residue dell'anno pregresso in scadenza oppure, in alternativa, il differimento di un anno il termine per il recupero delle eventuali quote pregresse in scadenza.

Per quanto riguarda la scadenza per la richiesta dei TEE-CAR del 31 marzo, considerata la complessità delle informazioni richieste e il protrarsi dell'emergenza sanitaria, si chiede di valutare la possibilità di prorogare ulteriormente la scadenza rispetto al nuovo termine del 30 aprile, considerando almeno un mese dal termine dell'emergenza sanitaria.

Inoltre, in considerazione delle incertezze che l'attuale situazione sta ponendo per il prossimo futuro, in termini di ripresa delle attività produttive e dei consumi energetici, dovrebbe essere valutata anche la congruenza del livello di obblighi nazionali assegnati al meccanismo dei Certificati Bianchi nell'ambito del DM 11 gennaio 2017 con le effettive potenzialità del sistema, che già oggi non appaiono in grado di garantire un pieno raggiungimento dell'obiettivo (complessivo e a livello di singolo soggetto obbligato).

3. Impianti di generazione: adempimenti per disposizioni e provvedimenti amministrativi in materia ambientale, energetica e di sicurezza e per manutenzioni programmate

Per quanto riguarda gli impianti di produzione elettrica, si rende necessaria la proroga dei termini fissati per adempimenti previsti a carico dei privati o dei gestori da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale, energetica e di sicurezza, ivi compresi a titolo esemplificativo l'esecuzione di prescrizioni e autocontrolli (in alcuni casi le scadenze si ricongiungeranno con quelle successive previste dalla frequenza di esecuzione) e, richieste di rinnovo o proroga di autorizzazioni, scadenze di cronoprogrammi attuativi anche successive al periodo di sospensione per emergenza sanitaria.

È opportuno far presente che in alcuni casi (es. AIA INAIL, ASL, ISPESL), la mancata deroga rispetto alle scadenze fissate per l'esecuzione delle prescrizioni comporterebbe il conseguente inadempimento autorizzativo da parte del Gestore dell'impianto con potenziali sanzioni crescenti che possono portare alla sospensione del titolo autorizzativo e quindi forzato arresto dell'impianto. Tale circostanza comporterebbe importanti rischi per la sicurezza e l'adeguatezza del sistema elettrico.

In merito alle manutenzioni programmate si evidenziano alcune criticità legate alla difficoltà nel reperire personale specializzato o nel garantirne la piena operatività, per via della emergenza sanitaria, potrebbe essere necessario valutare misure gestionali straordinarie con il supporto dell'autorità competente, per garantire/ripristinare le condizioni di disponibilità degli impianti.

4. Altre azioni volte a garantire il mantenimento in esercizio operativo delle centrali di produzione elettrica

In aggiunta a quanto esposto nel paragrafo precedente, si identificano in via preliminare alcune azioni che si rendono necessarie per garantire l'operatività delle centrali elettriche durante il periodo di crisi:

- in caso di ulteriori limitazioni generalizzate dell'attività produttiva, commerciale e dei servizi, dovrebbe essere comunque garantito l'approvvigionamento alle centrali di produzione dei prodotti consumabili necessari per il corretto esercizio degli impianti, oltre alla possibilità per i soggetti esterni di svolgervi le manutenzioni loro affidate. Assicurando eventualmente adeguate modalità di coordinamento tra Stato e Regioni, dovrebbero essere concesse deroghe specifiche e circoscritte alle limitazioni della libertà di movimento, anche definite a livello regionale e locale, per le figure professionali necessarie per garantire la continuità di funzionamento delle centrali nel breve e lungo termine.
- Si dovrebbe concordare un calendario delle manutenzioni agli impianti compatibile con le limitazioni imposte in questo periodo di emergenza ma che tenga in dovuta considerazione la necessità di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica nel medio periodo.
- Dovrebbe essere garantito lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

5. Rallentamento processi autorizzativi

I rallentamenti nei processi autorizzativi per la realizzazione sia di opere infrastrutturali, sia di impianti di produzione riconducibili all'emergenza, dovranno essere considerati come eventi dovuti a "causa di forza maggiore" e dovranno essere considerati nell'ambito dei procedimenti prevedendo un'estensione dello stesso procedimento coerentemente con le esigenze dovute all'emergenza attuale. Allo stesso tempo si dovrà procedere ad una accelerazione degli stessi una volta finita l'emergenza. In ogni caso, ritardi non comprimibili non dovranno comportare penalità o altri oneri diretti o indiretti a danno dei proponenti dei progetti.

Al tal fine andranno concesse adeguate deroghe ai termini prescritti entro cui devono essere ottenute le autorizzazioni finali nonché, ove previsto, il rilascio di pareri e/o nulla osta intermedi, nonché andranno ridefinite le scadenze di presentazione delle autorizzazioni all'interno degli schemi e delle discipline specifiche (a puro titolo di esempio si fa riferimento ai bandi FER e alle procedure concorsuali del mercato della capacità).

Occorrerà inoltre prevedere adeguate proroghe dei termini previsti dalle discipline regolatorie applicate da parte dei gestori di rete per tutti gli adempimenti relativi all'iter procedurale per la connessione (a puro titolo di esempio, accettazione del preventivo, avvio dell'iter autorizzativo a valle dell'accettazione del preventivo di connessione).

6. Capacity Market

Si ritiene opportuno richiedere una proroga dei termini previsti dalla Disciplina del Capacity Market riferiti in particolare alla "Nuova Capacità non autorizzata" aggiudicata in esito alle aste di novembre 2019. La Disciplina di Terna, infatti, prevede delle scadenze perentorie per l'ottenimento dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti, che se non rispettate comportano la risoluzione del Contratto di Approvvigionamento Capacità (cfr. art.40.10 della Disciplina di prima attuazione).

Pertanto, in considerazione dei suddetti rallentamenti nei processi autorizzativi riconducibili all'emergenza, è opportuno che tali termini siano posticipati di un periodo congruo al fine di consentire agli operatori assegnatari di portare a termine i necessari iter procedurali.

7. DM FER

Allo stato attuale il calendario delle aste e dei registri potrebbe mantenere le date prefissate. Il rischio di modificare la progressione delle sessioni concorsuali diventerebbe più significativo se la situazione di emergenza dovesse essere prolungata. Alla luce delle suddette considerazioni potrebbe essere prevista una revisione delle scadenze e degli adempimenti per quegli impianti che siano risultati in posizione utile nella prima sessione d'asta e dei registri.

In particolare sarebbe necessario prevedere uno slittamento di termini e scadenze inerenti le attività degli impianti in posizione utile nelle graduatorie delle prime due procedure di asta e registro ai sensi del DM 4 luglio 2019 (o degli impianti che, avendo le caratteristiche della categoria ex "accesso diretto" di cui al DM 2016, abbiano ottenuto il titolo autorizzativo e intendano accedere a procedure successive), a partire dal termine di cui all'art. 7 comma 1, lettera a), che prevede l'accesso alle tariffe del DM 23 giugno 2016 per gli impianti che entrino in esercizio entro un anno (9 agosto 2020)

dalla data di entrata in vigore del decreto. La situazione di emergenza in corso ed risalente già a gennaio 2020, a causa dell'indisponibilità dei componenti principali degli impianti provenienti dai fornitori esteri per la mancata riapertura stabilimenti, infatti ha reso e non rende possibile il normale svolgimento delle attività di cantiere, né l'interlocuzione con le amministrazioni preposte, l'esecuzione degli allacci, l'approvvigionamento dei materiali, ecc..

Tutto ciò rende necessaria una proroga di almeno un anno per l'entrata in esercizio (9 agosto 2021) con adeguamento del termine di cui all'art. 7 comma 1, lettera a), che prevede l'accesso alle tariffe del DM 23 giugno 2016.

8. Interventi di sostegno al sistema

Gli interventi di sostegno alla generalità dei clienti di energia elettrica e gas previsti da ARERA nell'attuale fase emergenziale (divieto di distacchi delle forniture fino al 3 aprile 2020, di cui alla del. 60/20) dovranno essere accompagnati da misure in grado di garantire la sostenibilità economico-finanziaria del sistema, sempre nell'ottica di garantire il servizio ai consumatori. A tal riguardo, proponiamo che il Conto di gestione straordinario stanziato presso la CSEA con la citata delibera 60/20 sia in parte utilizzato per rimborsare gli insoluti straordinari registrati dagli operatori nel corso del periodo di emergenziale, secondo criteri in grado di tutelare le necessità dei soggetti realmente danneggiati dall'emergenza, siano essi clienti od operatori della filiera, in modo simile a quanto già fatto per altri eventi emergenziali (es. eventi sismici).

Si auspica che tale principio efficiente di selezione dei soggetti da supportare guidi l'azione delle Istituzioni a maggior ragione qualora la situazione di emergenza dovesse protrarsi oltre il 3 aprile, al fine di limitare sprechi di risorse e comportamenti opportunistici.

Con riferimento all'attuale disciplina che regola il meccanismo di bilanciamento del sistema elettrico, segnaliamo l'eccezionale ed estrema incertezza in cui si sta svolgendo l'attività di previsione oraria/zonale dei prelievi. Dal 21/02/2020, data della rilevazione del primo contagio da Covid-19, le società hanno dovuto adattare e riprogrammare i propri modelli statistici ed algoritmici, creati e collaudati in una realtà di usi produttivi, terziari e domestici completamente differente, in assenza di alcuna serie storica che conferisse confidenza in relazione ai rapporti di causa/effetto tra le prescrizioni normative che venivano assunte (progressivamente inasprite e applicate ad aree geografiche mano a mano allargate) e le relative ripercussioni sui profili di consumo. A tal proposito, Eletticità Futura ritiene doveroso un intervento dell'Autorità al fine di evitare penalizzazioni per gli operatori eccessive e non attribuibili a programmazioni non diligenti che derivano dall'incertezza generata dall'attuale contingenza e non da una programmazione non diligente. Consideriamo pertanto indispensabile l'introduzione di una banda di tolleranza per gli sbilanciamenti, che almeno per quel che riguarda le unità di consumo non dovrebbe essere inferiore ad un +/-15% e al cui interno la valorizzazione avvenga a prezzo zonale, o, in alternativa, prevedere un *cap* e un *floor* per la valorizzazione degli sbilanciamenti.

In generale auspichiamo un approccio flessibile per tutti quegli aspetti della regolazione connessi all'utilizzo del dato di misura dei consumatori finali (gestione di reclami, etc), al fine tenere in considerazione anche che durante il periodo di emergenza non saranno garantite le attività di raccolta delle misure presso i punti di consumo non dotati di contatore leggibile da remoto.

Infine, poiché gli sforzi degli esercenti sono orientati prioritariamente a garantire la continuità e la disponibilità dei servizi, a causa delle limitazioni nell'attività del personale, sarebbe opportuno anche un differimento delle scadenze del 31 marzo per le dichiarazioni al GSE riguardanti la CAR e sulla composizione del mix energetico per la produzione di energia elettrica ex DM 31 luglio 2009 del MiSE.

9. Call Center e attività di postalizzazione

Attualmente si segnala la difficoltà di operare a pieno regime alcune attività (es. call center, postalizzazione documenti al cliente) per le quali il servizio viene spesso svolto in regime di riduzione del personale o con vincoli significativi di movimento fisico.

È quindi opportuno considerare anche tali attività, ad integrazione di quanto già previsto dall'Autorità con la delibera 59/20, nel perimetro delle prestazioni per cui prevedere l'esclusione dell'applicazione delle norme sulla qualità commerciale per "causa di forza maggiore".

Tutte le prestazioni che gli operatori non dovessero riuscire a operare tempestivamente a causa degli eventi di forza maggiore attuali, inoltre, non dovranno essere oggetto di pubblicazioni comparative (es. rapporti annuali ARERA sui reclami ed il monitoraggio retail) e il periodo in questione non dovrebbe essere considerato ai fini del calcolo del rispetto degli standard generali di qualità commerciale e telefonica.

10. Servizio di dispacciamento – Progetto pilota UVAM

Si segnala la difficoltà per gli aggregatori di fornire a Terna i servizi di dispacciamento assegnati attraverso le UVAM a causa della non disponibilità di alcune imprese (incluse negli aggregati UVAM) a fornire flessibilità attraverso la modulazione del carico dovuta alla forte contrazione dei consumi per l'emergenza COVID-19. Lo stesso problema è stato riscontrato anche dalle imprese che forniscono servizi di interrompibilità al sistema e, da quanto riportato anche dalla stampa in questi giorni, è già oggetto di discussione con Terna.

Con riferimento alle UVAM, il mancato rispetto degli obblighi di prestazione del servizio verso Terna comporterebbe, a regolazione vigente, la risoluzione del contratto stipulato con l'aggregatore.

Pertanto è necessario affrontare con ARERA e Terna le tematiche di cui sopra, anche attraverso uno specifico tavolo. Occorrerebbe che almeno fino alla conclusione del periodo di emergenza COVID19, la stessa Terna non proceda alla risoluzione di tali contratti, sospendendo temporaneamente l'obbligo di fornitura del servizio per le UVAM interessate fino a quando l'incremento dei consumi delle imprese non sarà tale da rendere nuovamente possibile la partecipazione al mercato dei servizi.

11. Taglio delle produzioni rinnovabili

Il protrarsi dell'emergenza con la conseguente riduzione dei consumi potrebbe comportare un eccesso della produzione rispetto alla domanda con il rischio di un più frequente taglio delle produzioni da fonti rinnovabili (eolico/idro/fotovoltaico). Sarà opportuno prevedere adeguati indennizzi per le mancate produzioni che deriveranno dalle richieste di modulazione da parte del gestore di rete per assicurare la gestione in sicurezza del sistema elettrico.

12. Conseguenze proroga termini amministrativi GSE

Estremamente apprezzata l'iniziativa del GSE di prorogare i termini per i procedimenti amministrativi in corso per quanto riguarda tra gli altri di ispezioni GSE e comunicazioni di modifiche sostanziali sugli impianti. Lo stesso provvedimento comporta però anche conseguenze negative: i produttori che hanno richiesto le qualifiche per poter emettere le Garanzie di Origine otterranno probabilmente una risposta ritardata rispetto alla data prevista, vedendosi ridurre il tempo per la vendita sul mercato delle GO con potenziali risvolti economici negativi.